

Codice A1618A

D.D. 27 febbraio 2026, n. 104

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per la costruzione dell'opera denominata "Allacciamento Biometano omissis in area sottoposta a vincolo idrogeologico, nel comune di Cherasco, località San Gregorio (Fg. n. 36, mappali 69, 70, 75, 76, 77 - Fg. n. 66, mappali 5, 42, 6, 4, 3 - Fg. n. 67, mappali 48, 40, 42, 38, 50, 49, 46, 47, 43, 37, 41 - Fg. n. 68, mappali 60, 59, 58.



ATTO DD 104/A1618A/2026

DEL 27/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per la costruzione dell'opera denominata "Allacciamento Biometano *omissis* in area sottoposta a vincolo idrogeologico, nel comune di Cherasco, località San Gregorio (Fg. n. 36, mappali 69, 70, 75, 76, 77 – Fg. n. 66, mappali 5, 42, 6, 4, 3 – Fg. n. 67, mappali 48, 40, 42, 38, 50, 49, 46, 47, 43, 37, 41 – Fg. n. 68, mappali 60, 59, 58, 57).

1. PREMESSO CHE:

- in data 18/06/2025 (prot. n. 00096368 del 25/06/2025) perveniva istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, tramite la Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, dal Sig. Bordin Flavio, in qualità di procuratore della *omissis* tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla costruzione dell'opera denominata "Allacciamento Biometano *omissis* in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Cherasco (CN), località San Gregorio, sui terreni censiti a NCT del Comune di Cherasco, Fg n. 36, mappali 69, 70, 75, 76, 77 – Fg. n. 66, mappali 5, 42, 6, 4, 3 – Fg. n. 67, mappali 48, 40, 42, 38, 50, 49, 46, 47, 43, 37, 41 – Fg. n. 68, mappali 60, 59, 58, 57 e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 10.750 mq, tutti non boscati, e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 5.530 mc.

- in data 16/07/2025 (prot. n. 00107965), nell'ambito della conferenza dei Servizi indetta con la sopracitata nota, la Provincia di Cuneo richiedeva integrazioni documentali alla società *omissis*

- in data 28/01/2026 (prot. n. 00013229) pervenivano le integrazioni dalla Provincia di Cuneo.

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi tra cui:

- relazione tecnica illustrativa;
- tavole di progetto;

- sezioni tipo per scavi e riempimenti;
- relazione geologica e sulla pericolosità sismica (a firma *omissis*);
- documentazione fotografica

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00014858 del 30/01/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 12/02/2026 (ns. prot. n. 00022528), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al versamento del deposito cauzionale pari a Euro 2.150,00;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti d'interesse pubblico;

7. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. PRECISATO CHE il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società *omissisomissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla costruzione dell'opera denominata "Allacciamento Biometano *omissis*", nel comune di Cherasco (CN) – località San Gregorio – e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 10.750 mq, non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 5.530 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Cherasco, Fg. n. 36, mappali 69, 70, 75, 76, 77 – Fg. n. 66, mappali 5, 42, 6, 4, 3 – Fg. n. 67, mappali 48, 40, 42, 38, 50, 49, 46, 47, 43, 37, 41 – Fg. n. 68, mappali 60, 59, 58, 57.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 12/02/2026 (ns. prot. n. 00022528), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli

aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **36 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, al Gruppo e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competenti, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione dell'avviso PagoPA relativo all'importo della cauzione sopra indicato. Per quanto riguarda il pagamento della cauzione si comunica inoltre che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 – Torino;

E.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al versamento del deposito cauzionale di Euro 2.150,00.

H. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024",

il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti d'interesse pubblico.

I. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 13 della L.R. 45/1989, l'inizio dei lavori autorizzati senza il versamento del deposito cauzionale/corrispettivo rimboschimento/compensazione monetaria, ove richiesti/o, comporta, oltre alla sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della posizione, la sanzione amministrativa.

L. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo